

### **Art. 8**

Per lo studio dei problemi e delle iniziative pastorali, il Consiglio può avvalersi delle proposte dei Centri pastorali diocesani e di apposite Commissioni o gruppi di lavoro formati da membri interni o esterni al Consiglio.

### **Art. 9**

Il Consiglio pastorale diocesano nell'ambito delle sue specifiche finalità può operare in collaborazione con il Consiglio presbiterale. Possono essere tenute riunioni comuni dei due Consigli o delle rispettive Segreterie.

I consiglieri avranno cura di mantenere rapporti di dialogo con le persone che rappresentano e con il loro territorio.

### **Art. 10**

Il Consiglio Pastorale diocesano può proporre modifiche del presente statuto all'Arcivescovo, cui spetta decidere in merito.

Prot. n. 081/17/E



ARCIDIOCESI DI TRENTO

**STATUTO  
DEL  
CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO**

Trento, 1 marzo 2017

## **Costituzione e compiti**

---

### **Art. 1**

A norma del decreto del Concilio Vaticano II “*Christus Dominus*” n. 27, e del Codice di diritto canonico (cann. 511-514) è costituito nell’Arcidiocesi di Trento il Consiglio pastorale diocesano (CPD), con sede presso la Curia diocesana. Esso ha durata quinquennale.

### **Art. 2**

Il Consiglio pastorale diocesano, espressione della Chiesa locale, ha il compito di “*studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi*” (can. 511).

In particolare il Consiglio:

- a) coglie ed esamina i problemi della Chiesa particolare;
- b) esprime valutazioni e orientamenti pastorali sui problemi più urgenti della diocesi e presenta proposte concrete per la loro soluzione;
- c) offre il proprio parere su temi proposti dall’Arcivescovo.

## **Composizione**

---

### **Art. 3**

Il Consiglio pastorale diocesano è composto da:

- \* n. 19 rappresentanti delle zone pastorali eletti dai vice presidenti dei Consigli pastorali parrocchiali di ciascuna zona pastorale, nella misura seguente: 3 per Trento, Vallagarina e Valusugana-Primiero, 2 per Riva, Valli del Noce, Giudicarie, Mezzolombardo, Fiemme-Fassa;
- \* 2 sacerdoti, nominati dall’Arcivescovo;
- \* 1 rappresentante dei diaconi permanenti;
- \* 1 laico designato dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali;
- \* la segretaria dell’USMI;

- \* il Vicario generale;
- \* il Delegato vescovile per la Vita consacrata;
- \* il Referente dell’Ufficio laici;
- \* il Delegato vescovile per le Comunicazioni sociali.

### **Art. 4**

È dovere di ciascun membro del Consiglio pastorale partecipare personalmente e attivamente alle riunioni e interessarsi dei problemi pastorali posti all’ordine del giorno. Il ruolo di consigliere cessa per dimissione o per tre assenze ingiustificate; in questi casi si procederà alla surroga secondo le modalità previste all’art. 3.

## **Segreteria**

---

### **Art. 5**

La Segreteria è composta dall’Arcivescovo, che ne è il Presidente, dal Vicario generale, Vicepresidente, dal Referente dell’Ufficio laici e da due laici eletti dal Consiglio pastorale tra i suoi membri. Tra i componenti della Segreteria l’Arcivescovo nomina il Segretario.

## **Funzionamento**

---

### **Art. 6**

Il Consiglio pastorale diocesano si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all’anno; in seduta straordinaria quando l’Arcivescovo lo ritiene opportuno o quando lo richiede la maggioranza del Consiglio.

### **Art. 7**

Spetta alla Segreteria stabilire l’ordine del giorno e indicare il moderatore, quando opportuno. Nelle riunioni del Consiglio si trattano esclusivamente i temi previsti nell’ordine del giorno.